

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 187

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA**

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oggi, i consumatori italiani sono costretti ad accettare che gli alimenti meno costosi siano quasi sempre quelli meno salutari e più raffinati, ovvero prodotti industriali con innumerevoli ingredienti in etichetta, tali da renderla incomprensibile. È il caso dei prodotti etichettati come integrali (quali pane, pasta, fette biscottate, *cracker*, prodotti da forno, biscotti e dolci) ma che, per la maggior parte, sono prodotti con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta 00) a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione. Una lavorazione facilmente identificabile, ad esempio, nel pane che è contraddistinto da un colore chiaro (la farina raffinata) ed è inframmezzato da punti scuri (la crusca aggiunta).

Questi farinacei prodotti con farine bianche raffinate arricchite di crusca sono privi del germe e non dispongono di tutte le migliaia di sostanze che cooperano per garantire il massimo assorbimento dei nutrienti, la massima digeribilità e la massima protezione contro le malattie che le farine di grano duro non raffinate (le « integre ») possono garantire come testimoniato da recenti studi scientifici.

Con questa proposta di legge si mira, dunque, a differenziare i prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, incentivandone la vendita e il consumo e informando opportunamente il consumatore attraverso la dicitura « farine integre ».

La presente proposta di legge consta di tre articoli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati).*

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuare le caratteristiche composite che devono possedere la farina o la semola perché sia attribuita la definizione di integrale, fornendo distintamente le corrispondenti definizioni di: « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro »;

b) stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche;

c) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale, in modo tale che nell'etichetta sia assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere a) e b);

d) salvo che il fatto costituisca reato, prevedere l'applicazione della sanzione am-

ministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera c).

ART. 2.

*(Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera).*

1. Con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, può altresì essere prevista, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.

ART. 3.

*(Denominazioni del pane integrale).*

1. All'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero è denominato “pane di tipo integrale”.

Il pane prodotto con farina integrale senza germe di grano tenero è denominato “pane di tipo integrale senza germe di grano”.

Il pane prodotto con semola integrale di grano duro è denominato “pane di semola integrale”.

Il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro è denominato “pane di semola integrale senza germe di grano” ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale data, purché siano conformi alla normativa previgente.

2. Il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai prodotti di cui all'articolo 3.

